

Consiglio Regionale;

- Avv. Luigi Liberti jr., esperto designato dal Consiglio Regionale; e Ing. Angelo Schiavone, esperto designato dall'Unione Province italiane (UPI) e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionali.

Art. 2

Il dott. Gianluca Formisano, dirigente dell'Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche del Settore Risorse Naturali, è nominato segretario del Comitato.

Art. 3

Il dott. Giuseppe Mazzoni e il sig. Nicola D'Alba, dipendenti regionali in servizio presso il Settore Risorse Naturali, sono nominati componenti dell'ufficio di segreteria del Comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 20 febbraio 2008

On. Nichi Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2008, n. 161

Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Visto l'art. 59 della Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1;
- Visto l'art. 42 comma 2 lett. h) dello Statuto della Regione Puglia (Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1);
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 20 del 21 gennaio 2008 e la successiva delibera di Giunta Regionale n. 180 del 20 febbraio 2008;

DECRETA

E' adottato il seguente atto di alta organizzazione: "Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia"

Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I

AMBITO OGGETTIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTICOLO 1 – OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

CAPO II

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 2 – CRITERI DI

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 3 – STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI

CAPO III

IL SISTEMA DI DIREZIONE

ARTICOLO 4 – AREE DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 5 – SERVIZI

ARTICOLO 6 – UFFICI

ARTICOLO 7 – STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: LA CONFERENZA DI DIREZIONE

ARTICOLO 8 – STRUTTURE DI STAFF

ARTICOLO 9 – STRUTTURE DI PROGETTO DIRIGENZIALI E NON DIRIGENZIALI

ARTICOLO 10 – INTEGRAZIONE RISPETTO AI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI

CAPO IV

ISTITUZIONE, MODIFICA, SOPPRESSIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 11 – ISTITUZIONE DELLE AREE

DI COORDINAMENTO
ARTICOLO 12 – ISTITUZIONE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
DIRIGENZIALI

TITOLO II
DIRETTORI DI AREA E DIRIGENTI
REGIONALI

CAPO I
RUOLO DEI DIRIGENTI REGIONALE E
ACCESSO ALLA QUALIFICA

ARTICOLO 13 – RUOLO DEI DIRIGENTI
ARTICOLO 14 – ACCESSO ALLA DIRIGEN-
ZA REGIONALE

CAPO II
ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPON-
SABILITA' DEL DIRETTORE DI AREA E
DELLA DIRIGENZA

ARTICOLO 15 – FUNZIONI DEI DIRETTORI
DI AREA
ARTICOLO 16 – FUNZIONI DEI DIRIGENTI
ARTICOLO 17 – CONFERIMENTO DELL'IN-
CARICO DI DIRETTORE DI
AREA
ARTICOLO 18 – CONFERIMENTO DELL'IN-
CARICO DI DIRIGENTE
ARTICOLO 19 – DURATA DELL'INCARICO
DI DIRETTORE DI AREA
ARTICOLO 20 – DURATA DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI
ARTICOLO 21 – ASSEGNAZIONE OBIETTI-
VI E RISORSE
ARTICOLO 22 – RESPONSABILITA' DIRI-
GENZIALE
ARTICOLO 23 – COMITATO DEI GARANTI
ARTICOLO 24 – FUNZIONI VICARIE

CAPO III
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
DEI DIRIGENTI
ARTICOLO 25 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 26 – IL NUCLEO DI VALUTA-
ZIONE
ARTICOLO 27 – PROCEDURE DI VALUTA-
ZIONE

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 28 – STRUTTURA ORGANIZZA-
TIVA TRANSITORIA

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 29 – DISAPPLICAZIONI

TITOLO I
L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTU-
RE DI COORDINAMENTO E DIRIGEN-
ZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA
GIUNTA REGIONALE

CAPO I
AMBITO OGGETTIVO E RIFERIMENTI
NORMATIVI

ARTICOLO 1
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente atto di alta organizzazione, in applicazione dell'articolo 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia e dell'articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, e in osservanza dei principi posti dal Titolo I dalla legge regionale 4 febbraio 1997 n.7, disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa.

2. Le disposizioni contenute nel presente atto di organizzazione lasciano inalterati gli istituti del sistema delle relazioni sindacali previsti dai contratti collettivi di lavoro.

3. L'organizzazione dell'Avvocatura Regionale è disciplinata dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, e dai relativi regolamenti di attuazione. Nulla è innovato in merito all'incarico e alle funzioni di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

CAPO II IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 2 CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

1. La Regione struttura la propria organizzazione coerentemente con la scelta di una Regione aperta alla partecipazione dei cittadini e anticipatrice del mutamento e delle dinamiche sociali.

2. L'Ente è organizzato secondo criteri ispirati a:

- valorizzare la funzione prioritaria della Regione di indirizzo, orientamento e regolazione delle trasformazioni sociali e territoriali;
- migliorare la capacità di misurazione e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche e dei risultati dell'azione amministrativa, all'interno di un modello di responsabilità democratica in grado di assicurare la partecipazione e la verifica costante della qualità, della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa;
- garantire trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa fondando la stessa sulla partecipazione, l'accesso e la comunicazione dei cittadini e delle comunità locali;
- costruire una organizzazione dinamica fondata sul costante adeguamento tra obiettivi e risorse e su una struttura organizzativa flessibile che prevede integrazione delle politiche, strutture di direzione flessibili su progetti definiti, ruoli di integrazione e di supporto, gruppi professionali di progetto;
- sviluppare semplificazione ed efficienza nei sistemi di direzione e di controllo, tendenziale superamento delle gerarchie e decentramento delle decisioni, secondo i principi della direzione per obiettivi;
- assicurare economicità ed efficienza nell'azione amministrativa riducendo sovrapposizioni e duplicazioni di responsabilità e garantendo unitarietà e coerenza all'azione dell'amministrazione;
- valorizzare le persone che lavorano nell'Ente e assicurare lo sviluppo delle professionalità interne;
- favorire la coerenza con gli interventi infrastrutturali interni per garantire collegamenti orizzontali, capacità di agire in rete e sistemi

informativi interfunzionali;

- armonizzare gli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dei cittadini e con i bisogni delle comunità locali;
- garantire il principio di pari opportunità nello sviluppo dei percorsi di carriera individuali e nell'accesso a ruoli e responsabilità di direzione.

ARTICOLO 3 STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale dei Servizi di diretta dipendenza della Segreteria della Presidenza e della Segreteria della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta regionale si articola in:

- Aree di Coordinamento
- Servizi
- Uffici
- Strutture di Integrazione: la Conferenza di Direzione
- Strutture di Staff
- Strutture dirigenziali di Progetto

CAPO III IL SISTEMA DI DIREZIONE

ARTICOLO 4 AREE DI COORDINAMENTO

1. Le Aree di Coordinamento costituiscono la struttura direzionale di integrazione delle attività di management delle politiche caratteristiche della Regione e delle macrofunzioni strumentali, di mantenimento e di governo dell'Istituzione.

2. Negli ambiti di propria competenza, assicurano l'integrazione delle attività di programmazione ed attuazione delle singole linee di attività gestionali rispetto al programma strategico della Giunta Regionale come implementato negli obiettivi prioritari e nelle politiche caratterizzanti le singole deleghe assessorili.

3. Assicurano inoltre integrazione, unitarietà e coerenza all'azione amministrativa, e ne migliorano la qualità, promuovendo i processi di innovazione,

semplificazione e trasparenza. Anche mediante le proprie Strutture di Staff, supportano le Direzioni di Servizio nell'attuazione e nella verifica degli obiettivi gestionali loro assegnati.

4. Le Aree di Coordinamento sono dirette dal Direttore di Area.

ARTICOLO 5 SERVIZI

1. I Servizi curano l'attuazione dei programmi strategici e la direzione delle politiche settoriali dell'Ente.

2. Nello svolgimento delle attività cui sono preposti, assicurano qualità, efficacia, efficienza ed economicità, concorrono ad assicurare l'integrazione e l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Area di appartenenza.

3. I Servizi costituiscono le strutture di direzione preposte alla programmazione operativa, all'attuazione e al controllo delle linee di attività settoriali. Sono organizzati in funzione degli obiettivi da raggiungere e provvedono a realizzare l'integrazione e la collaborazione funzionale degli Uffici.

4. Essi sono incardinati strutturalmente e funzionalmente all'interno di un'Area di Coordinamento, fatta eccezione per i Servizi della Segreteria della Presidenza e della Segreteria della Giunta regionale posti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

5. I Servizi sono diretti da un Dirigente.

ARTICOLO 6 UFFICI

1. Gli Uffici rappresentano la base del sistema di direzione della Giunta regionale.

2. Essi attuano le singole linee di attività rientranti nella propria sfera di competenza, curano i procedimenti amministrativi di particolare complessità e assicurano l'unitarietà della gestione in base alle direttive fornite dai Dirigenti di Servizio.

3. Essi sono incardinati strutturalmente e funzionalmente all'interno di un Servizio.

4. Gli Uffici sono diretti da un Dirigente.

ARTICOLO 7 STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: LA CONFERENZA DI DIREZIONE

1. Le Strutture di integrazione assicurano il coordinamento nell'attuazione delle politiche, dei programmi e delle azioni della Regione Puglia, e l'unitarietà dei processi di innovazione e sviluppo dell'amministrazione.

2. La Conferenza di Direzione è la struttura di integrazione che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e delle sue politiche di innovazione ed è garante dell'efficace integrazione nell'attuazione delle politiche di sviluppo, ivi inclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali.

3. La Conferenza di Direzione opera attraverso direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le strutture di direzione dell'Ente. Nel rispetto della disciplina del contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento di graduazione delle posizioni dirigenziali

4. La Conferenza di Direzione si riunisce con la partecipazione dei soli interessati quando l'attività di integrazione riguarda l'attuazione di specifiche politiche; si riunisce in seduta plenaria quando l'attività di integrazione riguarda questioni generali concernenti l'azione di miglioramento e di innovazione dell'amministrazione nonché l'attuazione del Programma Strategico della Regione Puglia.

5. La Conferenza di Direzione è posta presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è coordinata dal Capo di Gabinetto. Ne fanno parte i Direttori di Area e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione. Al Direttore generale dell'Area Presidenza e Relazioni istituzionali è affidato il compito di garantire l'integrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie e dei programmi di settore

della Regione.

6. La Conferenza di Direzione opera in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre, quando necessario, su convocazione del Capo di Gabinetto.

ARTICOLO 8 STRUTTURE DI STAFF

1. Le Strutture di Staff hanno il compito di garantire unitarietà, omogeneità ed efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie e umane assegnate alle Aree di coordinamento. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e coerente in ogni Area di Coordinamento dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ognuna delle Aree di mantenimento di cui all'art. 4, comma 2.

2. Presso ogni Direzione di Area potranno essere costituite Strutture di Staff, affidate a dirigenti, che assicurano le seguenti funzioni:

- Il management e lo sviluppo delle persone
- Il management e lo sviluppo dei sistemi informativi
- La coerenza contabile e giuridica degli atti e provvedimenti
- Il funzionamento dei sistemi di controllo intra ed extra moenia
- I processi di decentramento amministrativo e i processi partenariali
- La comunicazione e la trasparenza amministrativa

3. Nel caso di minore complessità, le funzioni di cui al comma 2 possono essere configurate come Posizioni Organizzative.

ARTICOLO 9 STRUTTURE DI PROGETTO DIRIGENZIALI E NON DIRIGENZIALI

1. Le Strutture di Progetto assicurano la realizzazione di specifici obiettivi, con risorse e tempi definiti, che necessitano di unitarietà gestionale e di semplificazione attuativa.

2. Le Strutture di Progetto curano la realizzazione di obiettivi trasversali alle Aree o provvedono all'attuazione di progetti che, indipendentemente dall'Area di appartenenza, necessitano di integrazione trasversale fra le varie strutture amministrative o dell'attivazione di procedure amministrative appropriate e non ordinarie.

3. Le Strutture di Progetto sono incardinate nell'Area di Coordinamento nel cui ambito ricadono l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto ovvero determinata ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

4. La titolarità di tali strutture è affidata a dipendenti di categoria D; le strutture stesse costituiscono Posizioni Organizzative. Qualora la rilevanza e la complessità organizzativa e professionale dell'obiettivo o del progetto lo richiedono, la Struttura di Progetto può configurarsi come struttura di Direzione a termine e deve, quindi, essere affidata a un Dirigente.

ARTICOLO 10 INTEGRAZIONE RISPETTO AI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI

I Direttori di Area e, ove necessario, la Conferenza di Direzione assicurano la massima integrazione e coerenza delle strutture organizzative regionali con le linee organizzative e gestionali proprie dei Programmi operativi co-finanziati dai Fondi strutturali.

CAPO IV ISTITUZIONE, MODIFICA, SOPPRESSIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 11 ISTITUZIONE DELLE AREE DI COORDINAMENTO

1. Sono istituite cinque Aree di Coordinamento per la cura e il governo di materie e servizi omogenei attinenti alle:

- Politiche per lo sviluppo rurale
- Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione
- Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

- Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti
- Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità.

2. Sono istituite tre Aree di Coordinamento per il governo integrato e omogeneo delle funzioni di mantenimento e di organizzazione della Regione attinenti a:

- Organizzazione e riforma dell'amministrazione
- Programma e finanza
- Presidenza e relazioni istituzionali

Ognuna delle tre Aree di Coordinamento svolge le proprie funzioni e attiva i propri servizi a supporto dell'azione delle altre Aree istituite con il presente articolo nonché negli altri specifici casi previsti da leggi e regolamenti

ARTICOLO 12 ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DIRIGENZIALI

1. La istituzione dei Servizi e la loro distribuzione all'interno delle Aree di Coordinamento avviene, su proposta della Conferenza di Direzione, con provvedimento di Giunta regionale adottato dal Presidente della Giunta regionale.

2. La istituzione degli Uffici avviene con atto organizzativo del Direttore di Area competente, su proposta del Dirigente di Servizio.

3. Le Strutture di Progetto che presentano obiettivi e programmi trasversali a più Aree di Coordinamento, sono istituite, previo conforme parere della Conferenza di Direzione, con atto organizzativo congiunto dei Direttori di Area interessati che ne stabilisce la collocazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

4. Le Strutture di Staff e le Strutture di Progetto, diverse da quelle di cui al comma 3, sono istituite con atto organizzativo del Direttore di Area competente.

5. La modificazione e la soppressione delle strutture organizzative dirigenziali può essere disposta dai soggetti e con le modalità previste dai commi precedenti per la loro istituzione.

TITOLO II DIRETTORI DI AREA E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I RUOLO DEI DIRIGENTI REGIONALE E ACCESSO ALLA QUALIFICA

ARTICOLO 13 RUOLO DEI DIRIGENTI

1. E' istituito il ruolo dei dirigenti regionali i quali sono articolati in un'unica fascia.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può introdurre apposite sezioni al fine di individuare specifici ambiti tecnico-professionali.

ARTICOLO 14 ACCESSO ALLA DIRIGENZA REGIONALE

L'accesso alla dirigenza regionale è disciplinato dal Regolamento Regionale 16 ottobre 2006, n. 17, "Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia", e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI AREA E DELLA DIRIGENZA

ARTICOLO 15 FUNZIONI DEI DIRETTORI DI AREA

1. I Direttori di Area assumono la titolarità e la responsabilità della struttura organizzativa loro affidata ed esercitano le funzioni, le facoltà, i compiti e i poteri dei Dirigenti come definiti nel successivo articolo 16. Essi inoltre:

- attuano i programmi e gli indirizzi degli organi di governo;
- formulano proposte agli organi politici competenti anche ai fini della elaborazione dei programmi, delle direttive, dei progetti di legge e degli altri atti di loro competenza;
- assegnano gli obiettivi e le risorse umane, finanziarie e strumentali ai Dirigenti di Servizio e alle Strutture di Staff e di Progetto dell'Area e assicurano la costante integrazione

ne della loro attività;

- assumono tutte le iniziative necessarie e/o opportune per semplificare e rendere economico, efficace e trasparente lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'Area;
- curano e gestiscono i rapporti con gli enti e le agenzie regionali;
- esprimono, ove necessario, osservazioni sui pareri di regolarità tecnica e/o contabile e sulle proposte di delibera da presentare per l'approvazione alla Giunta Regionale di competenza dei Dirigenti di Servizio;
- delegano le funzioni vicarie ad altro Direttore di Area per i casi di assenza o impedimento temporanei.

ARTICOLO 16 FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. Nell'esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, i Dirigenti assumono la titolarità e la responsabilità delle strutture organizzative a essi affidate ed esercitano i seguenti compiti e i poteri :

- formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Area e ai dirigenti delle strutture dirigenziali sovraordinate e attuano le direttive da essi impartite;
- curano il raggiungimento degli obiettivi fissati adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitando i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- assicurano la legittimità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- dirigono, coordinano, controllano le attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati alle proprie strutture organizzative.

2. Nelle materie di competenza, i Dirigenti di servizio formulano le proposte di deliberazione da presentare alla Giunta Regionale ovvero

esprimono il richiesto parere di regolarità tecnica e/o contabile, previa comunicazione al Direttore di Area almeno sette giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima della presentazione.

3. Gli atti adottati dai dirigenti nonché quelli adottati in base all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, sono trasmessi in copia conforme alla Segreteria della Giunta regionale e resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposito albo istituito presso i Servizi di appartenenza per la durata di dieci giorni lavorativi. L'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli originali di atti sono conservati e custoditi presso il servizio di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio.

ARTICOLO 17 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI AREA

1. L'incarico di Direttore di Area ha natura di affidamento intuitu personae ed è attribuito dalla Giunta regionale

2. I posti di Direttore di Area non sono compresi nella dotazione organica della Regione.

3. L'incarico è conferito a dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, a dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero a persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi di amministrazione o in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universita-

rio previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

4. Con il provvedimento di affidamento dell'incarico la Giunta regionale determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore di Area che include una quota non inferiore al 20% quale retribuzione di risultato da corrispondere all'esito della valutazione annuale di cui all'articolo 22, comma 1. Con il medesimo provvedimento viene altresì approvato lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

5. Il Direttore di Area stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Dirigente del Servizio competente, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3. Per quanto non diversamente previsto dal contratto individuale di lavoro, al Direttore di Area si applica la contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, dei dirigenti regionali. Al Direttore di Area si applica altresì la disciplina legale della dirigenza regionale, per quanto non diversamente qui previsto.

6. Il dirigente regionale che, in applicazione del comma 2, viene incaricato e assunto quale Direttore di Area è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Il Direttore di Area può assumere "ad interim" l'incarico di Dirigente di Servizio e di Ufficio.

ARTICOLO 18 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti nonché dell'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. L'incarico di Dirigente di Servizio è attribuito dalla Giunta regionale su proposta del competente Direttore di Area. Gli incarichi dei dirigenti dei Servizi di Segreteria della Presidenza e di Segreteria della Giunta regionale sono attribuiti dal Presidente della Giunta regionale.

3. L'incarico di Dirigente di Ufficio è attribuito con determinazione del competente Direttore di Area, su proposta del Dirigente del Servizio nel quale è incardinato l'Ufficio.

4. L'incarico di responsabile di Struttura di Staff o di Struttura di Progetto è attribuito con determinazione del Direttore di Area competente.

5. Gli incarichi dirigenziali sono affidati ai dirigenti iscritti nel ruolo regionale di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di una struttura dirigenziale svolgono, su incarico del Direttore di Area, funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca e altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

7. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nella misura massima del 10% della dotazione organica dei dirigenti regionali, a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o a soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale stabiliti dall'articolo 19, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuati sulla base di candidature acquisite previa pubblicazione di avviso pubblico. L'incarico può avere durata massima di cinque anni e il trattamento normativo ed economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo. Il trattamento economico può essere integrato in considerazione della specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

8. Tutti gli incarichi conferiti dal Direttore di Area sono comunicati alla Giunta regionale

almeno cinque giorni prima dell'emanazione dell'atto.

ARTICOLO 19
DURATA DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI AREA

1. L'incarico di Direttore di Area non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i cinque anni ed è rinnovabile. L'incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l'incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.

2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Area cessano decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.

ARTICOLO 20
DURATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata minima di un anno e massima di cinque anni e sono rinnovabili.

2. Tutti gli incarichi dirigenziali attribuiti nei nove mesi precedenti lo scioglimento del Consiglio regionale possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 6 mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

ARTICOLO 21
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E RISORSE

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 59, comma 6, della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1, la Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio o di sua variazione o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, adotta il Programma annuale di attività dell'amministrazione, tenuto conto anche delle proposte formulate dai Direttori d'area. Esso costituisce l'atto d'indiriz-

zo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza dei Direttori di Area e stabilisce gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Il provvedimento di assegnazione deve indicare:

- la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;
- l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;
- l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato;
- l'elencazione delle risorse strumentali messe a disposizione.

3. Gli obiettivi, i programmi e i progetti assegnati possono essere modificati dalla Giunta nel corso della gestione.

4. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e con riferimento ai suoi contenuti, i Direttori di Area adottano il Programma annuale direzionale, tenuto conto anche delle proposte formulate dai Dirigenti dei Servizi. Esso costituisce l'atto d'individuazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali interne all'Area di Coordinamento, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione.

ARTICOLO 22
RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al Direttore di Area o al Dirigente, valutati all'esito delle procedure di valutazione di cui agli articoli 25, 26 e 27 del presente atto di organizzazione, determinano gli effetti e le conseguenze stabiliti dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla

contrattazione collettiva dell'area dirigenziale Regioni e autonomie locali.

ARTICOLO 23 COMITATO DEI GARANTI

La Giunta regionale istituisce il comitato dei garanti e stabilisce le modalità di nomina dei componenti e la disciplina di funzionamento in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l'area dirigenziale delle Regioni e delle autonomie locali.

ARTICOLO 24 FUNZIONI VICARIE

1. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Servizio le funzioni vicarie sono svolte da altro Dirigente di Servizio designato dal Direttore di Area;

2. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Ufficio le funzioni vicarie sono svolte da altro Dirigente di Ufficio designato dal Dirigente di Servizio.

3. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Struttura di Staff o di Struttura di Progetto l'individuazione di chi eserciti le funzioni vicarie è disposta dal Direttore di Area.

4. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta lo svolgimento di tutte le attribuzioni, i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari.

5. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga consecutivamente oltre i sei mesi, i soggetti competenti alla nomina ai sensi dell'articolo 18 procedono alla sostituzione temporanea del dirigente, con salvaguardia dei diritti e prerogative previsti dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle Regioni e delle autonomie locali.

CAPO II II SISTEMA DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 25 PRINCIPI GENERALI

1. La Regione, anche sulla base dei dati rilevati dal controllo di gestione, valuta, in coerenza

con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti organizzativi orientati allo sviluppo delle risorse umane e organizzative ad essi assegnate.

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato al principio della partecipazione del valutato.

ARTICOLO 26 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture regionali e risponde della propria attività esclusivamente alla Giunta regionale.

2. Il Nucleo di valutazione formula giudizi in ordine ai risultati conseguiti dai dirigenti, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi attribuite, alle irregolarità eventualmente riscontrate e ai possibili rimedi.

3. Riferisce, inoltre, su aspetti di particolare criticità e sulle eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte del competente Direttore di Area o della Giunta regionale.

4. La istituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono stabilite nel Regolamento consiliare 20 marzo 2001 n. 3.

ARTICOLO 27 PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione, d'intesa con Direttori di Area, definisce annualmente le metodologie e gli strumenti di valutazione dei dirigenti e li comunica ai destinatari prima dell'avvio delle operazioni valutative.

2. In applicazione dei principi di unitarietà e

coerenza del modello valutativo adottato, il Nucleo di valutazione effettua la valutazione dei dirigenti in raccordo operativo e di leale collaborazione con il Direttore di Area ovvero, per la valutazione dei dirigenti di Ufficio, con il Dirigente di Servizio.

4. La valutazione dei Direttori di Area viene effettuata dalla Giunta regionale, anche sulla base degli elementi forniti dal Nucleo di Valutazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 28 STRUTTURA ORGANIZZATIVA TRANSITORIA

1. In attesa della prima individuazione e distribuzione delle strutture organizzative dirigenziali secondo le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'articolo 12, la Giunta regionale approva un organigramma transitorio, adottato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia, con il quale si modifica la denominazione dei Settori, degli Uffici e delle altre strutture dirigenziali esistenti secondo quanto stabilito nell'articolo 3 e si provvede alla loro temporanea collocazione nelle otto Aree di Coordinamento di cui all'articolo 4. Con il medesimo provvedimento viene assegnato un termine ai Direttori di Area per la formulazione di una ipotesi organizzativa da presentare alla Conferenza di Direzione ai fini dell'adozione da parte di quest'ultimo della proposta di cui all'articolo 12.

2. Gli incarichi dirigenziali in essere, conferiti ai sensi della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e nuovamente denominati in sede di adozione dell'organigramma transitorio di cui al comma precedente, cessano a decorrere dal momento dell'affidamento degli incarichi dirigenziali disciplinati dal presente atto di organizzazione.

3 L'approvazione dell'organigramma provvisorio è preceduto dall'attivazione delle procedure di informazione e/o consultazione sindacale previste dalla contrattazione collettiva.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 DISAPPLICAZIONI

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia e dall'articolo 59, comma 8, legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, dalla data di entrata in vigore del presente atto di organizzazione, limitatamente all'ambito di applicazione definito dall'articolo 1, comma, 1, sono disapplicati i titoli II e III della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, nonché tutte le vigenti disposizioni incompatibili.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della giunta regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

BARI, 22 febbraio 2008

VENDOLA